

	COMUNE DI CARRARA	
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARRARA - L'ISTITUTO	
	SCOLASTICO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER	
	L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA –	
	CURRICULARE	
	SCRITTURA PRIVATA	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di	
	TRA	
	L'Ing. Nicola Festa, nato a , il , il quale interviene ed agisce	
	nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune	
	di Carrara che rappresenta, giusto provvedimento Sindacale prot. n. 29913/24 del	
	12/04/2024, con il quale gli è stato attribuito l'incarico di Direttore responsabile del	
	Settore 5 Lavori Pubblici ed Attuazione del PNRR, a partire dal giorno 12/04/2024	
	fino alla conclusione del mandato della Sindaca, nel quale vi rientra anche la U.O.	
	5.3.2. Attività per lo Sport ed il Tempo Libero;	
	La Dott.ssa , nata a ,CF che	
	interviene nel presente atto, non in proprio, ma in qualità di della Scuola;	
	3- Il signor nato a , il , C.F. il quale	
	interviene ed agisce con il presente atto, non in proprio, ma in qualità di	
	rappresentante legale della Associazione sportiva denominata	
	, con sede a , in via - P.IVA, di seguito “Associazione”	
	PREMESSO	
	- che il Comune di Carrara, per soddisfare le richieste avanzate dalle diverse	
	Associazioni Sportive intende autorizzare l'utilizzo delle palestre scolastiche in	
	orario extra – curriculare procedendo alla suddivisione degli spazi tra le varie	

	Associazioni Sportive tenendo conto della tipologia di sport praticato e delle	
	caratteristiche della palestra;	
	- che, in considerazione di quanto sopra, ed in forza della determinazione	
	dirigenziale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato l’avviso relativo	
	all’assegnazione delle palestre presenti nel territorio comunale, il Comune di Carrara	
	manifesta la volontà di rilasciare il proprio nulla osta all’Associazione Sportiva	
	denominata _____ per l’utilizzo degli spazi della palestra _____ di	
	proprietà comunale, sulla base del calendario allegato alla presente convenzione.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	L’Istituto Scolastico visto il piano di ripartizione degli spazi orari predisposto dal	
	Comune di Carrara relativamente all’utilizzo della palestra _____	
	da parte dell’Associazione Sportiva indicata in premessa, viste le proprie attività	
	progettuali previste dal P.O.F di Istituto, considerato che con delibera, n. _____	
	del _____, il Consiglio di istituto ha dato parere favorevole all'utilizzo della	
	palestra in orario extrascolastico e che tale delibera si intende qui espressamente	
	richiamata, visto l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, autorizza	
	l’Associazione _____, in premessa indicata ad utilizzare la Palestra della	
	Scuola _____ compreso l’uso dei bagni e degli spogliatoi.	
	ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	La durata della convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione fino al 30	
	giugno 2027 La durata della presente convenzione potrà essere prorogata fino alla	
	stipula di una nuova convenzione afferente alla stagione sportiva l’anno scolastico	
	successivo su richiesta della medesima società/associazione utilizzatrice dello stesso	
	impianto ed in assenza di condizioni ostative, come ad esempio il mancato	

pagamento delle tariffe per l'utilizzo della palestra o il non aver adempiuto agli altri obblighi previsti nella presente convenzione.

ART 3 – OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE

L'Associazione si obbliga a corrispondere al Comune le tariffe orarie per l'utilizzo delle palestre. Al ricevimento della fattura l'Associazione è tenuta a corrispondere il dovuto entro 30 giorni. Nel caso in cui perduri lo stato di morosità nei successivi 30 giorni il Comune procederà alla sospensione dell'utilizzo dell'impianto e successivamente alla revoca.

ART 4 – CUSTODIA – SORVEGLIANZA – ASSICURAZIONI – SEGNALAZIONE – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Associazione autorizzata ad utilizzare l'impianto è tenuta a farlo esclusivamente nei giorni ed orari assegnati e per lo svolgimento delle attività indicate.

Tutti coloro che svolgono le attività sportive all'interno della palestra devono essere regolarmente tesserati e quindi coperti da assicurazione per danni derivanti dall'espletamento dell'attività indicata.

La sorveglianza e la custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia dell'impianto resta a carico dell'Istituto scolastico e dell'Associazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, l'Associazione autorizzata all'uso della palestra assume tutti gli obblighi di custodia e di vigilanza dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravata in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. L'Associazione di cui sopra deve aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed altra polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale che copra gli eventuali danni agli impianti

ed alle attrezzature che dovessero derivare dall'esercizio delle attività sportive. Si precisa che per esigenze sopravvenute dell'Istituto (come nel caso in cui l'istituto intenda aderire ai giochi sportivi) comunicate al Comune, con congruo preavviso, lo stesso potrà riassegnare in favore dell'Istituto alcuni spazi/orari di utilizzo della palestra, originariamente assegnati all'Associazione.

Al rappresentante legale dell'Associazione, o suo delegato, spetta ispezionare lo stato dei luoghi prima e dopo l'utilizzo degli spazi e delle aree comunali assegnate al fine di verificare se via siano danni preesistenti, oppure se nel corso della pratica sportiva si siano verificati danni o vi siano delle anomalie. In caso di danni, anomalie il rappresentante legale o il delegato segnala tempestivamente e preferibilmente per iscritto all'Ufficio Sport del Comune di Carrara (sport@comune.carrara.ms.it) e congiuntamente all'Istituto Scolastico ciò che è stato riscontrato al momento dell'ingresso oppure al momento dell'uscita dalla palestra, entro 24 ore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza.

Nel caso non sia stata svolta attività ispettiva e non sia quindi seguita la segnalazione, in presenza di danni derivanti dall'uso o di anomalie, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Comunale sull'uso e sulla gestione degli impianti sportivi e quelle decise dall'Ufficio Sport del Comune nei confronti dei danneggianti e di coloro che non hanno eseguito l'ispezione e fatta la segnalazione.

Con riferimento alla Legge Regione Toscana 9/10/2015, n. 68, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38/r del 22/06/2016, l'Associazione deve rendere disponibile, accessibile e funzionante un defibrillatore semi automatico, che deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva, in modo tale da poterlo raggiungere al massimo in tre minuti a passo veloce (art. 3 d.p.g.r 38/R/2016 c. 2).

	L'Associazione ha l'obbligo di garantire, durante la permanenza nell'impianto, la	
	presenza di una persona fisica denominata esecutore BLS regolarmente abilitata	
	che garantisca il corretto uso del defibrillatore semi automatico collocato	
	nell'impianto.	
	L'Associazione che utilizza l'impianto dichiara di assumersi ogni responsabilità sia	
	civile, che patrimoniale sollevando, l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione	
	Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi	
	genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a	
	terzi, in relazione all'uso della palestra, delle relative pertinenze e delle attrezzature,	
	indipendentemente dal fatto che i danni siano imputabili all'Associazione stessa o	
	invece a terzi e da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa da parte di terzi in conseguenza	
	di danni per fatti che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo dell'impianto	
	e l'accesso alle relative pertinenze.	
	In ordine a situazioni, fatti o circostanze che determinino danni di qualsiasi natura, le	
	cui responsabilità non risultino chiaramente imputabili in via esclusiva ad una o	
	invece all'altra associazione sportiva, è attribuita la responsabilità del fatto in	
	concorso alle associazioni che utilizzano la struttura nella stessa giornata, secondo il	
	calendario generale di utilizzo.	
	L'Associazione si assume l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della	
	sicurezza e della utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in	
	materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81	
	e s.m.i.	
	ART. 5 – PULIZIA E RICOLLOCAZIONE DEGLI ATTREZZI	
	La pulizia dell'impianto (palestra, spogliatoi e servizi igienici) nelle prime ore della	
	giornata viene svolta da ditta specializzata a cui il Comune ha affidato tali lavori.	

	Tuttavia l'Associazione dovrà provvedere direttamente, a proprie spese, all'ulteriore	
	pulizia di tutti i locali utilizzati (cd. "ripasso" pomeridiano), garantendo che la	
	palestra venga lasciata per il successivo utilizzo in condizioni igienico sanitarie	
	dignitose. Nel caso in cui l'Associazione non dovesse provvedere alla pulizia	
	pomeridiana provvederà direttamente il Comune, il quale potrà successivamente a	
	carico dell'Associazione inadempiente addebitare le relative spese inviando la	
	relativa fattura e chiedendone il pagamento.	
	Al termine delle attività l'Associazione ha l'obbligo di rimuovere gli strumenti e gli	
	attrezzi nonché tutti i beni utilizzati durante la pratica sportiva e di posizionarli negli	
	appositi spazi di custodia/deposito o nel luogo indicato al fine di non intralciare	
	l'attività di educazione fisica svolta dall'istituto scolastico o la eventuale diversa	
	attività sportiva svolta da altra associazione. Ogni eventuale disservizio o ritardo da	
	parte della Associazione, così come ogni eventuale inadempimento dell'obbligo di	
	cui sopra, dovrà essere segnalato al Comune di Carrara ed all'Istituto Scolastico. Il	
	Comune e/o l'Istituto Scolastico provvederanno ad effettuare un pronto intervento di	
	risistemazione della palestra e le spese verranno poste a carico del soggetto	
	inadempiente. Il ripetersi di dette situazioni, fino ad un massimo di tre segnalazioni,	
	comporterà l'adozione dei provvedimenti conseguenti fino alla revoca del nulla osta	
	di utilizzo dell'impianto.	
	ART. 6 - RAPPORTI SCUOLA – ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA –	
	COMUNE – USO STRAORDINARIO OD OCCASIONALE NEL PERIODO	
	TRANSITORIO	
	L'accesso alla palestra avverrà utilizzando le porte separate esistenti e copia delle	
	chiavi verranno consegnate al rappresentante legale dell'Associazione autorizzata	
	all'uso e le porte dovranno essere tassativamente chiuse al termine dell'attività	

	sportiva. Le chiavi di accesso dovranno essere restituite al Comune, Ufficio Sport,	
	alla scadenza della presente convenzione.	
	Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie per garantire l'incolumità	
	di tutte le altre persone (professori, preside, vice preside, altro personale scolastico e	
	genitori) che debbono accedere alla Scuola per le attività educative e collegiali	
	programmate.	
	Con le dette previsioni si rende edotta di detto rischio l'Associazione che di	
	conseguenza si assume la responsabilità dei fatti e danni a terzi che dovessero	
	occorrere a seguito del mancato rispetto di detti obblighi.	
	L'Associazione utilizzatrice si impegna, inoltre, a rispettare il "Regolamento	
	Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e tutte le altre norme	
	emanate, esistenti e/o deliberate dal Consiglio di Istituto in materia. La scuola, per	
	qualsiasi esigenza propria e previa comunicazione da farsi con idoneo preavviso	
	all'Associazione ed al Comune, può riappropriarsi di fasce orarie inizialmente	
	assegnate all'Associazione. Al termine della durata della presente convenzione (30	
	giugno 2027) l'Associazione potrà presentare domanda, ai sensi dell'art. 6, comma	
	8, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, per continuare a	
	svolgere attività di mero allenamento o piccoli tornei estivi all'interno dell'impianto	
	sportivo pur essendo terminata l'attività scolastica e nell'attesa della pubblicazione	
	del nuovo avviso di manifestazione di interesse. Tale richiesta dovrà essere vagliata	
	dall'Ufficio Sport, e potrà essere accolta solo quando durante la stagione sportiva	
	l'Associazione sportiva abbia svolto la propria attività in maniera regolare, senza	
	contestazioni di sorta ed adempiendo regolarmente a tutte le proprie obbligazioni e	
	solo quando il detto uso straordinario od occasionale non modifichi la	
	programmazione già effettuata, oppure comporti variazioni della programmazione	

	condivise. La detta domanda di uso straordinario od occasionale dovrà essere	
	trasmessa in tempo utile prima della data prevista. In tale domanda dovrà essere	
	indicato il giorno od il periodo di utilizzo e le generalità del responsabile della detta	
	attività di gara o di mero allenamento. Nel detto periodo transitorio vi è obbligo di	
	custodire la palestra nelle ore di godimento dell’impianto e di provvedere, subito	
	dopo aver terminato la pratica sportiva, alla pulizia ordinaria a proprie spese, con	
	l’avvertimento che la mancata pulizia come prescritto può essere motivo di revoca	
	della concessione.	
	ART. 7 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E REVOCA DELLA	
	CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI	
	Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nella presente	
	convenzione determinerà la risoluzione automatica della convenzione venendo meno	
	il nullaosta/autorizzazione all'utilizzo della palestra da parte del Comune, il quale	
	provvederà a riassegnare gli spazi ad altre società richiedenti. Nei casi previsti	
	dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 il Comune potrà revocare la concessione	
	in uso degli spazi assegnati alle associazioni e società sportive.	
	ART. 8- CONTROVERSIE	
	Per ogni controversia dipendente dall’espletamento degli obblighi previsti dalla	
	presente convenzione, che non sia stato possibile comporre in via bonaria, è	
	competente il Foro di Massa Carrara.	
	ART. 9 – REGISTRAZIONE	
	La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso.	
	Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della tabella –	
	allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.	
	ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	

	Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali e	
	dichiarano che i dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi	
	informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme a tutela del trattamento	
	di dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.i. e	
	Regolamento Unione Europea 2016/679 denominato GDPR). Ai sensi dell'art. 12 del	
	detto Regolamento i dati personali raccolti nel presente atto saranno trattati in modo	
	lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e per obblighi di legge e/o	
	precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti	
	impegnati all'obbligo di riservatezza con logiche correlate alle finalità del	
	trattamento stesso, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione	
	dei dati. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno, nei limiti e per le	
	finalità della presente convenzione. Per ogni maggiore informazione circa il	
	trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del	
	regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà visionare la sezione privacy del sito	
	istituzionale, al seguente indirizzo: https://www.comune.carrara.ms.it/it/privacy . Il	
	titolare del trattamento è il Comune di Carrara.	
	Letto, approvato, sottoscritto	
	p. Il Comune di Carrara	
	p. L'Istituto	
	L'Associazione	